

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro delle finanze  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

*(V. Stampato Camera n. 2621)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 1997*

## INDICE

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Relazione .....                                     | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:   |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 4 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |
| Disegno di legge .....                              | »           | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari prevede la possibilità di stabilire accordi bilaterali in materia consolare, al fine di completare o estenderne l'applicazione.

In tale contesto, considerati la crescita della comunità di Mauritius legalmente residente in Italia e l'aumento notevole del volume di traffico turistico italiano verso quel paese, le parti hanno ritenuto utile stipulare una convenzione consolare bilaterale, al fine di organizzare la tutela dei cittadini dei due Stati. Sono così previste una serie

di norme dedicate alle sedi degli uffici consolari con relative prerogative ed immunità tipiche di questi istituti; sono disciplinate le funzioni consolari nei riguardi dei propri connazionali, e sono previsti limiti e reciproche libertà nei riguardi di navi o aerei del proprio paese.

Si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea, data l'indubbia utilità pratica che tale nuova normativa riveste.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

16 luglio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 luglio 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



